

La funzione dell'Ordine Regionale dei geologi all'interno delle istituzioni, a garanzia di corrette scelte di politica territoriale, per quanto attiene alla componente geologica


Ugo De la Pierre
Presidente Ordine Geologi Piemonte

23/11/13-15/ alveare 2

/Restructura.

23—25 novembre

Lingotto Fiere, Torino





Proposte e leggi recenti da Regione Piemonte

Proposta di Legge n.125 del 09/02/ 2022 “Norme di semplificazione in materia urbanistica e edilizia” (prodromica alla L.R. 7/22)

LEGGE REGIONALE n. 13 del 29/05/2020 “interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare l'emergenza da covid-19” (Regione Piemonte BU22S5 29/05/2020)

Disegno di Legge Regionale n.95 del 5/5/2020 “Intervento di sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare l'emergenza da COVID 19”.

Proposta di legge n. 70 “Norme di semplificazione in materia urbanistica e modifiche alla legge regionale n. 16 del 4 ottobre 2018.

Osservazioni di ORGP:

DLR 95 5/5/2020; L.R. 13 DEL 29/05/2020:

- per quanto all'art. 44, si ribadisce che la completezza tecnica della “Proposta tecnica” di progetto preliminare non possa esimersi dall'essere avanzata senza il supporto delle idonee indagini di base.
- per quanto all'art. 59, modifiche all'art. 29 della l.r. **56/77 la riduzione delle fasce potrebbe essere possibile, senza limiti**, anche tramite variante semplificata secondo i disposti dell'art. 17 bis commi 2,4,5 e 6 primo periodo, il quale prevede, tra l'altro, che il proponente possa essere anche un soggetto privato

PROPOSTA DI LEGGE N. 70

- Il testo previsto dall'art. 5 si pone in totale conflitto con tale principio in quanto abbatte le limitazioni connesse al carico antropico e consente un aumento incontrollato dell'esposizione a pericolo degli elementi e quindi (un aumento incontrollato) del Rischio...
- ... È ferma convinzione dello scrivente Ordine che il principio, secondo cui il **Rischio non debba MAI essere aumentato**, bensì semmai diminuito e mitigato, debba rimanere un pilastro insormontabile della programmazione territoriale, per evitare che un approccio "semplificato" all'uso del territorio si trasformi nel tempo in uno strumento incontrollabile e dannoso per la collettività, sia dal punto di vista sociale sia economico. Ecc.



Legge Regionale 7/22

Proposta di Legge n.125 del 09/02/ 2022 "Norme di semplificazione in materia urbanistica e edilizia" (prodromica alla L.R. 7/22)

Art. 4.

*(Inserimento dell'articolo 2 bis nella legge regionale 16/2018)***1.** Dopo l' articolo 2 della l.r. 16/2018 è inserito il seguente: "**Art. 2 bis.** (Incremento del carico antropico)

1. Per gli edifici a destinazione residenziale o con essa compatibile, per gli edifici a destinazione turistico-ricettiva e per i rustici definiti all'articolo 2, comma 1, lettera d), non costituiscono incremento del carico antropico gli interventi per il recupero di volumi esistenti, anche a seguito di crolli e demolizioni, compresi i mutamenti di destinazione d'uso ammessi dal piano regolatore generale vigente....

Legge Regionale 7/22



CORTE COSTITUZIONALE

- 2. Per gli edifici di cui al comma 1 è ammesso l'aumento del numero delle unità immobiliari.
- 3. Fatte salve diverse disposizioni stabilite dagli strumenti urbanistici, l'incremento volumetrico esterno all'impronta al suolo dell'edificio esistente costituisce incremento del carico antropico, salvo l'ampliamento di 30 metri quadrati di superficie esclusivamente per adeguamento igienico funzionale; sono fatte salve le limitazioni di cui all'articolo 11, comma 2, lettera b)."

Art. 13

- Non possono interessare edifici localizzati nelle fasce fluviali classificate A e B del piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po (PAI), nonché nelle aree individuate dai piani regolatori in classe di pericolosità IIIa), IIIc) e IIIb4) ove indicata, secondo le indicazioni della circolare del Presidente della Giunta regionale n. 7/LAP dell'8 maggio 1996 e negli abitati da trasferire o da consolidare ai sensi della legge 2 febbraio 1974, n. 64 (Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche).
- E' fatto divieto di aumentare le unità immobiliari residenziali e turistico ricettive nelle classi IIIa), IIIc), IIIb4) ove indicata, secondo le indicazioni della citata circolare del Presidente della Giunta regionale e negli abitati da trasferire o da consolidare ai sensi della legge 64/1974 .

Art. 8 bis.

- (Norme per la delocalizzazione dei fabbricati localizzati in aree a rischio idraulico o geologico)
- I fabbricati siti nelle fasce fluviali A e B, di cui al piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po (PAI), nonché in aree a rischio geologico disciplinate in classe IIIa), IIIb4) e IIIc), possono essere delocalizzati ai sensi dell' articolo 5, comma 9, del decreto-legge 70/2011 .

Legge Regionale 7/22



CORTE COSTITUZIONALE

Osservazioni di ORGP:

- Valutazione positiva della possibilità di recupero dei volumi esistenti (senza aumento delle unità abitative), nell'ottica del riuso, del contenimento del consumo di suolo e del miglioramento o adeguamento sismico;
- Valutazione negativa sulle Classi IIIb2 e IIIb3: in assenza di interventi di riassetto, il frazionamento con creazione di nuove unità abitative comporta un aumento del rischio non trascurabile e non compatibile con i principi del PAI, nonché un impatto negativo anche in termini di sicurezza e protezione civile.
- Proposta modifica: precisare che la creazione di nuove unità abitative è assentibile solo a seguito dell'attuazione del cronoprogramma degli interventi di mitigazione del rischio, e comunque definire un limite al numero di unità.



Disposizioni per il governo sostenibile e la valorizzazione del territorio

Osservazioni di ORGP

Per quanto riguarda gli aspetti generali, **si ritengono pienamente condivisibili le finalità indicate all'art 2, della bozza di DDL**, con particolare apprezzamento a quelle riferite:

- al contenimento del consumo di suolo, anche come misura prioritaria delle strategie di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici e di contrasto al dissesto idrogeologico;
- al riuso e la rigenerazione urbana e territoriale, anche come alternativa al consumo di superfici libere e riqualificazione dei territori degradati o compromessi;
- allo sviluppo dei territori periferici rurali e montani ed alla salvaguardia dei territori agricoli e forestali, anche in riferimento al raggiungimento di condizioni di compatibilità tra funzioni produttive e funzioni di presidio idrogeologico, ambientale e paesaggistico;
- al miglioramento della sicurezza della popolazione e dei beni esposti ai fattori di rischio ed alle vulnerabilità del territorio;

Disposizioni per il governo sostenibile e la valorizzazione del territorio.




Per quanto riguarda gli aspetti specifici, riferibili a tematiche attinenti alle competenze e prerogative della professione di Geologo, **si ritengono pienamente condivisibili criteri ed obiettivi indicati all'art 13 ed all'art 53, della bozza di DDL**, con particolare apprezzamento a quelli relativi:

- alla identificazione del quadro della pericolosità idrogeologica come elemento di pianificazione “invariante” per la pianificazione del territorio;
- al ruolo attribuito ai piani urbanistici comunali (PUC) ed intercomunali (PUI), in quanto corredati da appropriati approfondimenti e studi di carattere geologico e idraulico, di strumenti di pianificazione urbanistica atti a garantire la sicurezza del territorio e degli abitati esistenti, nonché i promotori di corrette politiche;
- al ruolo attribuito, al fine dell’attuazione degli interventi di urbanizzazione ed edificazione, alle misure finalizzate a garantire l'invarianza idraulica;
- ai provvedimenti cautelari, di inibizione e di sospensione, anche di opere in corso di realizzazione, nelle aree colpite da gravi calamità naturali o nelle aree soggette a dissesto, pericolo di valanghe o di alluvioni o che, comunque, presentano caratteri geomorfologici che le rendono inidonee a nuovi insediamenti.

SI AUSPICA UNA RAPIDA APPROVAZIONE DELLA NUOVA LEGGE URBANISTICA REGIONALE

Nuovo testo unico in sostituzione della circolare 7/LAP 1 e NTE



E' in fase di elaborazione su proposta della Regione il TESTO UNICO

«in materia di difesa del suolo e pianificazione territoriale per mettere a sistema le numerose disposizioni regolative in materia di uso del suolo emanate nel corso degli anni e per proseguire il percorso già avviato dalla Regione Piemonte, da oltre 25 anni, con l'approvazione della Circolare PGR n. 7/LAP/1996 e della sua successiva Note Tecnica Esplicativa del 1999» (recentemente rinominato «Criteri ed indirizzi in materia di difesa del suolo e pianificazione urbanistica»)

A distanza di 26 anni dalla Circolare P.G.R. 8 maggio 1996 N. 7/LAP, l'Ordine Regionale dei Geologi del Piemonte ha accolto con grande interesse la proposta di un **TESTO UNICO IN TEMA DI DIFESA DEL SUOLO E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA** in grado di accorpate, armonizzare e auspicabilmente aggiornare le numerose disposizioni normative emanate dalla Regione e dall'Autorità di Bacino. L'Ordine ha pertanto recepito la richiesta del Settore Geologico della Regione Piemonte di formulare eventuali osservazioni in merito.

A tal fine è stato attivato il Gruppo di lavoro per il supporto al Consiglio dell'Ordine in materia di pianificazione ed argomenti affini, nello specifico costituito da:


- Dottor Geologo **Secondo Antonio Accotto** – libero professionista
- Dottor Geologo **Marco Balestro** – libero professionista
- Dottor Geologo **Teresio Barbero** – libero professionista
- Dottor Geologo **Matteo Brovero** – funzionario Settore Tecnico regionale - Cuneo
- Dottor Geologo **Giuseppe Galliano** – libero professionista
- Dottor Geologo **Marco Innocenti** – libero professionista
- Dottor Geologo **Italo Isoli** – libero professionista
- Dottor Geologo **Edoardo Rabajoli** – libero professionista

e coordinato dal Presidente dell'Ordine Dott. Geol. **Ugo De la Pierre** – libero professionista

Il Gruppo di lavoro ha prodotto un primo contributo di osservazioni che, tuttavia, stante la notevole mole di documentazione da analizzare e le tempistiche a disposizione, necessita di essere integrato e, possibilmente, discusso con i Settori regionali coinvolti.

Al fine di rendere più agevole la lettura si è optato per la redazione di un testo coordinato

Nuovo testo unico in sostituzione della circolare 7/LAP 1 e NTE



Sommario

1	ASPETTI PROCEDURALI	5
1.1	Ricadute del PAI in materia urbanistica	5
1.2	La verifica di compatibilità geologica e idraulica e la conseguente variante allo strumento urbanistico.	6
1.3	Ricadute della classificazione sismica in materia urbanistica.....	7
1.4	Specificazioni in merito alla procedura e agli elaborati previsti dalla L.R. n. 56/1977 – Varianti approvate in conferenza di copianificazione e valutazione.	7
1.5	Aggiornamento del quadro del dissesto del PAI e degli scenari di pericolosità del PGRA con lo strumento urbanistico	15
1.6	Specificazioni in merito alla procedura e agli elaborati previsti dalla L.R. n. 56/1977 per le varianti approvate in conferenza dei servizi ai sensi degli articoli 16bis e 17bis	17
1.7	L.R. n. 56/1977 – Art. 29 - Fasce di tutela dei corsi d’acqua derivanti dal R.D. 523/1904.....	18
2	ASPETTI TECNICI	19
2.1	I FASE – ANALISI	22
2.1.1	CARTE TEMATICHE	22
2.1.1.1	CARTA DEL DISSESTO	23
2.1.1.1.1	Frane	23
2.1.1.1.2	Reticolo Idrografico Principale Fasciato (RP)	26
2.1.1.1.3	Reticolo idrografico principale non fasciato, reticolo secondario di pianura (RSP) e reticolo secondario collinare e montano (RSCM).....	28
2.1.1.1.4	Ambiti di conoide	29
2.1.1.1.5	Aree Costiere Lacuali (ACL)	31
2.1.1.1.6	Valanghe	31
2.2	COMPONENTE SISMICA	31
2.3	II FASE - SINTESI	32
2.3.1	CARTA DI SINTESI GEOLOGICA PER L'UTILIZZO URBANISTICO	32
2.3.1.1	Classe I	33
2.3.1.2	Classe II	33
2.3.1.3	Classe III	35
2.3.1.3.1	Classe IIIa	37
2.3.1.3.2	Classe IIIb	37
2.3.1.3.3	Classe IIIc.....	38
2.3.2	Interventi ammissibili nelle varie classi di pericolosità	39
2.3.3	COMPONENTE SISMICA- Disciplina uso suolo	52
2.4	III FASE - APPROFONDIMENTI ALLA SCALA LOCALE	54
2.4.1	RELAZIONE GEOLOGICO-TECNICA	55
2.4.2	SCHEDE DI TERZA FASE	55
2.4.3	RME	56
2.4.4	MISURE DI MITIGAZIONE	58
2.4.5	MONITORAGGI	60
2.4.6	INTERRELAZIONE CON IL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE	61
2.4.7	OPERE DI INTERESSE PUBBLICO IN ZONE SOGGETTE A PERICOLOSITÀ GEOLOGICA	62
2.4.8	DISPOSIZIONI TRANSITORIE A SEGUITO DELL'ABROGAZIONE DELL'ART. 31 DELLA L.R. N. 56/1977	63
2.4.9	ULTERIORI INDICAZIONI	64
2.4.10	INTERAZIONI CON LA PIANIFICAZIONE DI BACINO SOVRAORDINATA	65
2.5	ELABORATI DA PRODURRE	67
2.5.1	INDICAZIONI GENERALI PER LA REDAZIONE DELLE CARTE	67
2.5.2	CARATTERISTICHE COMUNI PER LE RAPPRESENTAZIONI GRAFICHE	67
2.5.3	ELENCO DEGLI ELABORATI DA PRODURRE	68
3	ANNESI	70

Confronto tra tabelle caratterizzanti lo stato di attività delle frane

Testo Unico

TABELLA 1

Fa	Fq	Fs
<i>Sufficiente una delle condizioni seguenti</i>	<i>Necessarie tutte le condizioni seguenti</i>	<i>Necessarie tutte le condizioni seguenti</i>
Negli ultimi trenta anni: evidenze di dislocazione o pericolosità da rapporti di evento, banche-dati (IFFI ³ /SIFraP ⁴ , Emeter ⁵ , Rercomf ⁶ ecc), altre segnalazioni. Interventi realizzati per sistemazioni di versante o per ripristino danni da frana	Negli ultimi trenta anni: nessuna evidenza di dislocazione o pericolosità rilevanti da rapporti di evento, banche-dati, altre segnalazioni; nessun intervento realizzato per sistemazioni di versante o per ripristino dati da frana	Assenza totale di elementi morfologici che possano indicare dislocazioni. Assenza totale di segnalazioni relative a dislocazioni, pericolosità, interventi o richieste di intervento
Numerosi dati interferometrici Velocità PS/DS (se presenti) > 2 mm/a	Rari e arealmente dispersi dati interferometrici Velocità PS/DS (se presenti) > 2 mm/a	Dati interferometrici Velocità PS/DS (se presenti) < 2 mm/a
Stato di attività nelle schede SIFraP di II° e III° livello: <i>attivo/riattivato/sospeso</i>	/	Stato di attività nelle schede SIFraP di II° e III° livello: <i>stabilizzato/relitto</i>
Grado di evoluzione (GDE) <i>Elevato, Medio o moderato</i> , da rete ReRCoMF	Grado di evoluzione (GDE) <i>Nulla (o eventuali isolati strumenti di misura a grado ordinario)</i> , da rete ReRCoMF	Grado di evoluzione (GDE) <i>Nulla</i> , da rete ReRCoMF

Criteri e indirizzi

TABELLA 1

Fa	Fq	Fs
<i>Elementi che concorrono a definire come attiva una frana</i>	<i>Elementi che concorrono a definire come quiescente una frana</i>	<i>Elementi che concorrono a definire come stabilizzata una frana</i>
Nei trenta anni precedenti allo studio geologico in corso: evidenze di dislocazione o pericolosità da rapporti di evento, banche-dati (IFFI/SIFraP/Emeter, Rercomf, Idrogeo-ISPRA, ecc.), altre segnalazioni per sistemazioni di versante o per ripristino danni da frana, qualora non abbiano portato alla completa mitigazione della pericolosità del fenomeno	Nei trenta anni precedenti allo studio geologico in corso: nessuna evidenza di dislocazione o pericolosità rilevanti da rapporti di evento, banche-dati (IFFI/SIFraP / Emeter, Rercomf, Idrogeo-ISPRA, ecc.), altre segnalazioni; realizzazione di interventi di sistemazione che abbiano condotto ad una rilevante ma non completa mitigazione della pericolosità del fenomeno	Assenza totale di elementi morfologici che possano indicare dislocazioni recenti (30 anni). Assenza totale di dati storici e segnalazioni relative a dislocazioni, pericolosità, interventi o richieste di intervento, a meno che successivamente siano stati realizzati interventi di sistemazione che abbiano condotto a una completa eliminazione della pericolosità del fenomeno
La maggior parte dei dati interferometrici (PS/DS*) che ricadono all'interno del poligono della frana presenta una velocità > 2mm/a	La quasi totalità dei dati interferometrici (PS/DS*, provenienti da più piattaforme satellitari**) che ricadono all'interno del poligono della frana presenta una velocità < 2mm/a (ricalcolata*** lungo la superficie di movimento). Sono compatibili singoli ed isolati dati interferometrici con velocità superiori qualora siano facilmente riconducibili a fenomeni di spostamento di tipo puntuale (es. relativi ad un singolo blocco) o ad altri processi (es. instabilità delle coperture degli edifici) e non allo spostamento complessivo del fenomeno franoso	La quasi totalità dei dati interferometrici (PS/DS*, provenienti da più piattaforme satellitari**) che ricadono all'interno del poligono della frana presenta una velocità < 2mm/a (ricalcolata*** lungo la superficie di movimento). Sono compatibili singoli ed isolati dati interferometrici con velocità superiori qualora siano facilmente riconducibili a fenomeni di spostamento di tipo puntuale (es. relativi ad un singolo blocco) o ad altri processi (es. instabilità delle coperture degli edifici) e non allo spostamento complessivo del fenomeno franoso
Stato di attività# nelle schede SIFraP di II° e III° livello: <i>attivo/riattivato/sospeso</i>	Stato di attività# nelle schede SIFraP di II° e III° livello: <i>quiescente</i>	Stato di attività# nelle schede SIFraP di II° e III° livello: <i>stabilizzato/relitto</i>
Più di uno strumento della rete ReRCoMF, compreso nel poligono della frana, manifesta un Grado di Evoluzione (GDE)§ elevato, moderato o ordinario	Gli strumenti della rete ReRCoMF compresi nel poligono della frana presentano un Grado di Evoluzione (GDE) § nullo per una finestra temporale significativa. Sono compatibili eventuali singoli strumenti di misura con GDE non nulli, facilmente riconducibili a fenomeni di spostamento di tipo puntuale (es. di un singolo blocco) e non allo spostamento complessivo del fenomeno franoso	Gli strumenti della rete ReRCoMF compresi nel poligono della frana presentano un Grado di Evoluzione (GDE) § nullo per una finestra temporale significativa. Sono compatibili eventuali singoli strumenti di misura con GDE non nulli, facilmente riconducibili a fenomeni di spostamento di tipo puntuale (es. di un singolo blocco) e non allo spostamento complessivo del fenomeno franoso

Confronto tra tabelle inerenti alle attività consentite e non

Testo Unico

Classe IIIb2	<p>Aree pericolose edificate dove, a seguito della realizzazione delle opere di mitigazione della pericolosità, sarà possibile la realizzazione di nuove edificazioni, ampliamenti o completamenti.</p> <p>ANTE OPERAM sono compatibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i tipi di intervento fino al restauro e risanamento conservativo del patrimonio edilizio esistente di cui all'art. 13, comma 2, della L.R. n. 56/1977 e all'art. 3, comma 1, del D.P.R. 380/2001, senza cambio di destinazione d'uso; - l'adeguamento igienico funzionale con un aumento massimo di 25 mq; - il recupero dei sottotetti esistenti senza creazione di nuove unità abitative; - l'ampliamento in sopraelevazione con contestuale dismissione dei piani terra (con esclusivo riferimento alle problematiche idrauliche) senza creazione di nuove unità abitative. <p>POST OPERAM sono compatibili, oltre agli interventi di cui al punto precedente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il recupero dei sottotetti esistenti anche con creazione di nuove unità abitative; - la ristrutturazione edilizia, compresa demolizione e ricostruzione, con possibilità di frazionamento delle unità immobiliari esistenti; - tutti i tipi intervento di cui all'art. 13, comma 2, della L.R. n. 56/1977 e all'art. 3, comma 1, del D.P.R. 380/2001; - i cambi di destinazione d'uso e i cambi d'uso funzionali di edifici accessori (es. box, magazzini, ecc.).
Classe IIIb3	<p>Aree pericolose edificate dove, anche a seguito della realizzazione delle opere di mitigazione della pericolosità, saranno da escludersi nuovi edifici.</p> <p>ANTE OPERAM sono compatibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i tipi di intervento fino al restauro e risanamento conservativo del patrimonio edilizio esistente di cui all'art. 13, comma 2, della L.R. n. 56/1977 e all'art. 3, comma 1, del D.P.R. 380/2001, senza cambio di destinazione d'uso; - l'adeguamento igienico funzionale con un aumento massimo di 25 mq²; - il recupero dei sottotetti esistenti senza creazione di nuove unità abitative; - l'ampliamento in sopraelevazione con contestuale dismissione dei piani terra (con esclusivo riferimento alle problematiche idrauliche) senza creazione di nuove unità abitative. <p>POST OPERAM sono compatibili, oltre agli interventi di cui al punto precedente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la ristrutturazione edilizia con o senza demolizione e ricostruzione; il frazionamento delle unità immobiliari esistenti è ammesso a seguito di approfondimenti di carattere edilizio e, se del caso, strutturale, al fine di valutare la vulnerabilità dei beni esposti in relazione all'intensità dell'evento atteso, secondo quanto di seguito illustrato; - il recupero dei sottotetti esistenti anche con creazione di nuove unità abitative; - l'ampliamento degli edifici esistenti comportanti un aumento in pianta non superiore al 20% per un massimo di 200 mq²; - l'ampliamento in sopraelevazione; - la demolizione e ricostruzione o sostituzione edilizia di cui all'art. 13, comma 2, della L.R. n. 56/1977 e all'art. 3, comma 1, del D.P.R. 380/2001, con eventuali ampliamenti non superiore al 20% per un massimo di 200 mq², attraverso scelte progettuali e tipologie costruttive volte a diminuire la vulnerabilità degli edifici rispetto al fenomeno atteso; - il recupero funzionale di edifici o parti di edifici esistenti ad uso residenziale o ad uso diverso, anche abbandonati, ad esclusione di edifici gravemente danneggiati a seguito di eventi calamitosi, nel rispetto delle volumetrie esistenti e a seguito di approfondimenti di carattere edilizio e, se del caso, strutturale, al fine di valutare la vulnerabilità dei beni esposti in relazione all'intensità dell'evento atteso; - gli interventi ammessi dagli artt. 4 e 7 della L.R. n. 16/2018; - il cambio di destinazione d'uso, a seguito di approfondimenti di carattere edilizio e, se del caso, strutturale, al fine di valutare la vulnerabilità dei beni esposti in relazione all'intensità dell'evento atteso; - i cambi d'uso funzionali di edifici accessori (es. box, magazzini, ecc.).

Criteri e indirizzi

Tabella 1 – FRANE

Classe di sintesi	P1 - Perimetrazioni di dissesto a pericolosità media o moderata (Fs tutte le tipologie)	P2 - Perimetrazioni di dissesto a pericolosità elevata (Fq tutte le tipologie, FA5, FA8)	P3 - Perimetrazioni di dissesto a pericolosità molto elevata (FA1, FA2, FA3, FA4, FA6, FA7, FA9, FA10)
I			
II	<p>Aree edificabili: a,b,c,d,e,f con:</p> <ul style="list-style-type: none"> • NTC e prescrizioni geologiche. 		
IIIa	<p>Edifici isolati: a,b,c,d,e</p> <ul style="list-style-type: none"> • la realizzazione di nuovi edifici isolati è ammessa solo per attività agricola e residenza rurale connessa alla conduzione aziendale. 	<p>Edifici isolati: a,b,c</p> <ul style="list-style-type: none"> • ammessa la realizzazione di nuove pertinenze agricole non residenziali. • in caso di FA5 e FA8 necessari approfondimenti specifici per confermare P2. 	<p>Edifici isolati: a,b</p> <ul style="list-style-type: none"> • ammessi interventi fino alla manutenzione straordinaria a condizione che questi siano finalizzati alla riduzione della vulnerabilità del singolo bene esposto. • ammessi adeguamenti igienico-funzionali e tecnologici, qualora richiesti da specifiche norme di settore.
IIIb1	<p>Edificati esistenti: a,b</p> <p>Aree in cui l'attuazione delle previsioni urbanistiche è sospesa sino alla verifica della validità delle opere esistenti o a seguito di specifici approfondimenti, con successiva prevista trasformazione in una delle altre classi IIIb. Le aree in classe IIIb1 potranno essere riclassificate in altra classe IIIb unicamente mediante una successiva variante al PRG. In classe IIIb1 sono ammessi interventi fino alla manutenzione straordinaria a condizione che questi siano finalizzati alla riduzione della vulnerabilità del singolo bene esposto.</p>		
IIIb2 senza opere di riassetto territoriale (vulnerabilità MAX.)	<p>Edificati esistenti: a,b,c,d</p> <ul style="list-style-type: none"> • è lasciata facoltà al comune prevedere limitazioni e prescrizioni più cautelative. 	<p>Edificati esistenti: a,b,c</p> <ul style="list-style-type: none"> • ammessi interventi fino al restauro e risanamento conservativo, senza cambio di destinazione d'uso; • ammesso adeguamento igienico-sanitario e tecnologico con un aumento massimo di 30 mq² esterni all'impronta dell'edificio; • ammesso il recupero dei sottotetti esistenti senza creazione di nuove unità abitative. 	
IIIb2* con opere di riassetto territoriale (vulnerabilità MIN.)	<p>Edificati esistenti: a,b,c,d,e,f</p> <p>Verificato che si sia raggiunto l'obiettivo della minimizzazione del rischio geologico, a condizione della efficace ed efficiente manutenzione nel tempo delle opere di riassetto territoriale e nel rispetto delle prescrizioni da cronoprogramma, oltre agli interventi di cui alla riga precedente, sono compatibili tutti i tipi intervento di cui all'art. 13, c.2, della Lr n. 56/1977 e all'art. 3, c.1, del DPR 380/2001.</p>		

Osservazioni di ORGP




Alla luce di quanto sopra si ritiene che...debba essere precisato che le tabelle costituiscono uno schema di riferimento non vincolante, e che nella redazione del PRG e delle relative NTA sarà valutata, a seconda anche delle caratteristiche del territorio, la forma e le modalità più idonee per definire gli interventi consentiti nelle varie classi di sintesi.

A titolo di esempio potrebbero essere redatte norme riconducibili ad una sola tabella (analoga a quella già presente nella DGR 64/2014), con aggiunte prescrizioni specifiche correlate alla tipologia di dissesto o ad altri aspetti peculiari della realtà territoriale in esame; in altri casi al contrario potrebbe risultare opportuno definire norme specifiche per singole aree individuate mediante numerazione ed eventualmente correlate anche al cronoprogramma degli interventi di riassetto territoriale

Nuovo testo unico in sostituzione della circolare 7/LAP 1 e NTE




•Nell’ottica della pianificazione e secondo i principi normativi sovraordinati, l’obiettivo è quello di non aumentare il rischio, il che comporta che, nelle aree connotate da condizioni di pericolosità per fenomeni di dissesto in atto o potenziali siano vietati gli interventi che aumentano la presenza umana e che comportano un incremento significativo del valore dei beni esposti.

-  la nuova costruzione
-  la creazione di nuove unità abitative (mediante frazionamento, ampliamento, recupero volumi esistenti, etc.) –
-  gli interventi di ristrutturazione edilizia ed urbanistica e i cambi di destinazione d’uso che trasformano in modo rilevante l’intero “organismo edilizio” e/o il tessuto urbano.

Per quanto concerne tutti gli altri interventi sugli edifici esistenti, si ritiene che le norme di carattere geologico non debbano entrare nello specifico se non per evidenziare

Nuovo testo unico in sostituzione della circolare 7/LAP 1 e NTE



che siano inserite

- prescrizioni specifiche connesse ai fenomeni attesi e alla vulnerabilità (ad esempio il divieto di realizzare locali interrati o limitazioni per gli interventi al piano terra in aree inondabili, prescrizioni specifiche per le aree interessate da valanghe o crolli, etc.);

che sia previsto

- l'obbligo di prevedere anche interventi ed accorgimenti tecnici volti a ridurre la vulnerabilità degli edifici.

Che debbano essere incentivati ma subordinati all'introduzione nel progetto di interventi per la riduzione della vulnerabilità (quindi del danno e del rischio), interventi quali

- la manutenzione straordinaria, il restauro e risanamento conservativo, la ristrutturazione, il recupero funzionale, il modesto ampliamento mediante recupero di volumi esistenti, etc.

PROPOSTE DI ORGP

Armonizzazione tra i comuni della Regione, per quanto possibile, dell'applicazione dei criteri ed indirizzi in materia di difesa del suolo e pianificazione urbanistica approvati e deliberati dalla Regione, con aggiornamento contestuale, sulla documentazione di PRG, di eventuali novità normative in questo ambito.

Adeguamento e aggiornamento del rilevamento geologico del territorio, anche per mezzo delle tecnologie più avanzate, con frequenza non superiore a 5 anni, negli ambiti già definiti critici nei rilievi precedenti, e comunque in occasione di ogni evento che comporti effetti al suolo significativi.

PROPOSTE DI ORGP

Nella pianificazione territoriale, mantenimento di unità territoriali ristrette alla scala comunale per gli studi geologici di piano, perché il rilevamento del quadro di pericolosità idrogeologica e geomorfologica risulta maggiormente efficace se fornisce una dettagliata conoscenza dei caratteri intrinseci e delle tendenze evolutive della pericolosità e del rischio geologico

La pianificazione di “area vasta”, a livello sovracomunale, potrà scaturire solo dalla composizione degli studi geologici di dettaglio.

PROPOSTE DI ORGP

Oltre alla conferma, per i Comuni, dell'obbligo di inserire nel certificato di destinazione urbanistica anche i dati relativi alla classificazione del territorio in funzione dell'idoneità geologica all'utilizzazione urbanistica e di richiedere al soggetto attuatore la sottoscrizione di un atto liberatorio che escluda ogni responsabilità dell'Amministrazione Pubblica in caso di danni .

Obbligo di dichiarazione da parte del suddetto soggetto di avere piena consapevolezza delle eventuali prescrizioni correlate alla classe di pericolosità geologica.

PROPOSTE DI ORGP

Nei comuni o nelle unioni tra comuni viene costituita un'apposita struttura, di natura tecnica, denominata ufficio di piano, costituito di tutti i professionisti che hanno contribuito alla sua realizzazione finalizzati all'attuazione e al controllo delle previsioni di piano nella realizzazione dei singoli interventi edilizi.

In alternativa, ripristino delle commissioni igienico edilizie laddove abolite, inserimento della figura del geologo, ovvero conferimento alle commissioni paesaggistiche dei compiti di vigilanza nella valutazione dei progetti edili un tempo propri delle commissioni edilizie, prevedendo il coinvolgimento sistematico della figura del geologo.

PROPOSTE DI ORGP

Nel caso in cui l'intervento consista in un progetto strutturale di mitigazione del rischio, e non nella realizzazione di uno specifico manufatto edile, esso dovrà essere individuato e dimensionato in funzione della tipologia e della severità dei fenomeni attesi, (frane, dinamica dei corsi d'acqua, colate detritiche, valanghe ecc.), che dovranno essere caratterizzati con studi spesso complessi e impegnativi.

Attualmente, tali attività sono previste e compensate nel PFTE, ma sarebbe auspicabile che venisse adottata una tipologia di bando specifica, nell'ambito del quadro normativo e procedurale, che preveda le risorse economiche e le tempistiche necessarie a garantire un alto livello qualitativo nella realizzazione di queste attività.

PROPOSTE DI ORGP

Aggiornamento ed estensione su tutto il territorio regionale della cartografia geologica di base (progetto CARG, in particolare) come strumento indispensabile per un primo livello di conoscenza della geologia dell'area.

Aggiornamento e affinamento del modello digitale del terreno (DTM) della Regione Piemonte con risoluzione a terra di maggior dettaglio derivante da scansione LiDAR su piattaforma aerea e di altri strumenti simili.

PROPOSTE DI ORGP

Obbligo per i Comuni di rendere disponibile in rete tutta la documentazione geologica allegata al piano sia tecnica (carta geologica, geomorfologica, idrogeologica, dei dissesti ecc.), sia urbanistica (carta di sintesi della pericolosità geologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica), ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

UN CASO CONCRETO

Classe IIIb

Porzioni di territorio edificate nelle quali gli elementi di pericolosità e di rischio sono tali da imporre in ogni caso interventi di riassetto territoriale di carattere pubblico a tutela del patrimonio esistente.

In assenza di tali interventi di riassetto saranno consentite solo trasformazioni che non aumentino il carico antropico quali, ad esempio, interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, risanamento conservativo ecc...; per le opere di interesse pubblico non altrimenti localizzabili varrà quanto previsto dall'art.31 della L.R. 56/77. Nuove opere o nuove costruzioni sono ammesse solo a seguito dell'attuazione degli interventi di riassetto e dell'avvenuta eliminazione e/o minimizzazione della pericolosità, con le modalità previste dalla Nota Tecnica Esplicativa alla Cir. 7/LAP.

Classe IIIb1 Rochemolles

Zone a modesta pericolosità che possono essere interessate o con una certa frequenza dagli effetti residuali di valanghe o più raramente da valanghe modestamente distruttive. Valgono le prescrizioni di edificabilità redatte in base agli studi condotti dal Consorzio Forestale Alta Valle Susa ed esplicitate nelle N.d.A..

Classe IIIb2

A seguito della realizzazione delle opere saranno possibili nuove edificazioni, ampliamenti o completamenti, (IIIb s.s.)

Classe IIIb3


A seguito della realizzazione delle opere di riassetto sarà possibile solo un modesto incremento del carico antropico (vedi punto 7.3 N.T.E.); da escludersi completamenti e nuove edificazioni.

Classe IIIb4

Anche a seguito della realizzazione di opere di sistemazione, indispensabili per la difesa dell'esistente, non sarà possibile alcun incremento del carico antropico. Tutti gli edifici esistenti situati all'interno della fascia di rispetto dei corsi d'acqua, compresi i tratti intubati, sono da considerarsi posti in classe IIIb4.

Classe IIIb5 Rochemolles

Porzioni di territorio urbanizzate per le quali valgono le prescrizioni di edificabilità redatte in base agli studi condotti dal Consorzio Forestale Alta Valle Susa ed esplicitate nelle N.d.A.



PROPOSTE DI ORGP

Lungo tutti i corsi d'acqua, compresi i tratti intubati, **dovranno essere mantenute fasce di rispetto di inedificabilità assoluta di almeno 10 m dal ciglio superiore di ciascuna sponda o dal piede esterno di eventuali argini esistenti, ovvero di almeno 15 metri per lato dal limite del demanio o dal limite della fascia direttamente asservita, in caso di passaggio su proprietà private** Tutti gli edifici esistenti situati all'interno della fascia di rispetto dei corsi d'acqua (compresi i tratti intubati), sono da considerarsi in classe di pericolosità geomorfologica IIIb4 (art. 35.10)

Anche a seguito della realizzazione e collaudo delle opere di riassetto territoriale così come previsto dal documento *GEID1 - Cronoprogramma degli interventi per l'utilizzazione delle aree di classe IIIb2, IIIb3, IIIb4* saranno possibili solo interventi finalizzati alla manutenzione, risanamento degli edifici esistenti. I progetti delle opere di riassetto territoriale devono essere supportati da documentazione tecnica specifica che definisca la valenza tecnico urbanistica dell'opera stessa. Nel caso di opere in corso di realizzazione tale documentazione può accompagnare il collaudo tecnico-amministrativo. Sono pertanto ammessi interventi di demolizione senza ricostruzione, di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo senza aumenti di superfici abitabili anche se realizzato con interventi di mutamento di destinazione d'uso di locali esistenti, e senza aumento delle unità immobiliari, fatto salvo quanto previsto ai commi successivi.

grazie per l'attenzione

 **Restructura.**

seguici sulle nostre pagine **social** e su **restructura.com**